



Modello **REDDITI 2020**

Periodo d'imposta 2019

SOCIETÀ DI CAPITALI 2020

Istruzioni per la compilazione

1.	Le principali novità del modello	2
2.	Compilazione del frontespizio	3
3.	Quadro RF - Determinazione del reddito di impresa	13
4.	Quadro RJ - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	45
5.	Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)	49
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE		
6.	Quadro RN - Determinazione dell'IRES	55
7.	Quadro RM - Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR) - Rivalutazione del valore dei terreni	60
8.	Quadro RO - Altre imposte	62
9.	Quadro RI - Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione	84
10.	Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust	88
11.	Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	92
12.	Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	98
13.	Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	104
PROSPETTI VARI		
14.	Quadro RU - Crediti d'imposta	105
15.	Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	158
16.	Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	165
17.	Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	167
18.	Quadro RS - Prospetti vari	168
19.	Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	218
20.	Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	223
21.	Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere	225
22.	Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	241
23.	Quadro TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso	242
24.	Quadro OP - Comunicazioni per i regimi opzionali	245
25.	Quadro DI - Dichiarazione integrativa	249
26.	Altri quadri - Soggetti non residenti	250
VERSAMENTI		
27.	Quadro RX - Risultato della dichiarazione	250
TABELLE		253

- in **colonna 2**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 4**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 5**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 6**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami d'aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 7**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 8**, l'ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 9**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 10**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 11**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio.

18.23 VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI DI COMODO

Il prospetto deve essere compilato dalle società di capitali per la verifica delle condizioni di operatività, nonché per la determinazione del reddito minimo dei soggetti in "perdita sistematica" (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e art. 2 commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011).

La casella "**Esclusione**" di cui al **rigo RS116, colonna 1**, va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

- 1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 - per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 - per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2019 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis;
- 12 - per le società consortili.

La casella "**start-up**" va barrata dalle società "start-up innovative o PMI innovative", che non applicano le discipline previste per le società non operative e per i soggetti in perdita sistematica (artt. 25, comma 2, e 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo (comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994).

Nella casella **"Disapplicazione società non operative"** va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati:

- 2 - ipotesi di cui alla **lett. b)**, come sostituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;
- 3 - ipotesi di cui alla **lett. c)**: società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto - legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
- 4 - ipotesi di cui alla **lett. d)**: società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali;
- 5 - ipotesi di cui alla **lett. e)**: società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
- 6 - ipotesi di cui alla **lett. f)**: società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
- 7 - ipotesi di cui alla **lett. f)**, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Nella predetta casella va indicato il codice **"99"** nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici **"4"**, **"5"** e **"6"**, il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la casella **"Casi particolari"**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.

A tal fine, nella casella **"Disapplicazione società non operative"** va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

- 8 - ipotesi di cui alla **lett. a)**: trattasi, in particolare, delle società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 9 - ipotesi di cui alla **lett. b)**: le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le società e gli enti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero che nello stesso arco temporale sono per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il codice **"1"** nella casella **"Soggetto in perdita sistematica"** e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da **RS117** a **RS123** e i righi **RS124** e **RS125** (sempre che la casella **"Casi particolari"** di rigo RS116 non sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato.

Per i contribuenti in perdita sistematica sono valide le cause di esclusione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della legge n. 724 del 1994. In tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 **"Esclusione"**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state, inoltre, individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica.

A tal fine, nella casella **"Soggetto in perdita sistematica"**, va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

- 2 - ipotesi di cui alla **lett. b)**: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;

- 3 - ipotesi di cui alla **lett. c)**: società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
- 4 - ipotesi di cui alla **lett. d)**: società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del TUIR, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015);
- 5 - ipotesi di cui alla **lett. e)**: società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
- 6 - ipotesi di cui alla **lett. e)**, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;
- 7 - ipotesi di cui alla **lett. f)**: società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'art. 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
- 8 - ipotesi di cui alla **lett. g)**: società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- 9 - ipotesi di cui alla **lett. h)**: società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
- 10 - ipotesi di cui alla **lett. i)**: società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 11 - ipotesi di cui alla **lett. l)**: società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore ovvero che per il periodo d'imposta 2019, a seguito dell'applicazione degli ISA, conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) dell'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50;
- 12 - ipotesi di cui alla **lett. m)**: società che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Nel caso in cui la società dichiarante si sia avvalsa della facoltà di rateizzare le eventuali plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica il risultato di periodo va determinato:

- per il periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
- per i periodi d'imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata (vedere la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.68/E del 16 ottobre 2013).

Qualora a seguito della su indicata modalità di determinazione del risultato di periodo il contribuente non risulti in perdita sistematica, va indicato il **codice 9** nella casella "Soggetto in perdita sistematica".

La casella "**Impegno allo scioglimento**" va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lettera a), dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012).

In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società non operative".

È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette discipline ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.

In tal caso, va indicato:

- nella casella **"Imposta sul reddito – società non operativa"** uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
- nella casella **"Imposta sul reddito – società in perdita sistematica"** uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle "Imposta sul reddito – società non operativa" e "Imposta sul reddito – società in perdita sistematica", le seguenti caselle, indicando:

- nella casella **"IRAP"** uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP.
- nella casella **"IVA"** uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA.

La casella **"Casi particolari"** va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno compilate.

Nel **rigo RS117, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS118, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria. Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 4,75 per cento prevista per tali asset (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36 del 2013).

Nel **rigo RS119, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RS120, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RS121, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel **rigo RS122, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili, situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994).

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS117 a RS122, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS123, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS117 a RS122.

Nel **rigo RS123, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo RS123 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES, da indicare in **colonna 5**, è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, da indicare nella **colonna 4** dei **righi da RS117 a RS122**, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, presenti nel prospetto. Nel rigo RS123, colonna 5, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 4 dei righi da RS117 a RS122.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RS124, colonna 1**, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR;
- l'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR.

In **colonna 2**, va indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del presente periodo d'imposta, qualora in precedenti periodi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR.

In **colonna 3**, va indicata la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2; se il risultato è negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RS125** va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione:

$$RS123, \text{colonna 5} - RS124, \text{colonna 3}$$

Si procede, quindi, al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RS125 e il reddito imponibile indicato al rigo RN6 del quadro RN. In caso di società o ente commerciale non residente, il confronto va operato con il reddito d'impresa da indicare nella colonna 4 del rigo RN5.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 (o RN5, col.4) del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Il rigo RN6 (o RN5, col.4) va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato.